

@ 423	Settore Noleggio	Argomento Rilascio delle autorizzazioni in deroga ex D.G.R. 4125/98 per le autoambulanze di soccorso di tipo A
----------	---------------------	--

Domanda: (formulata dal Comune di Paese (TV), Servizio Attività Produttive, con nota trasmessa a mezzo email/PEC in data 13 febbraio 2014)

Una Cooperativa ha chiesto a questo Ufficio di poter ottenere il rilascio, in deroga al contingente comunale e quindi alla procedura di concorso, di una autorizzazione per effettuare il noleggio con conducente di ambulanza di soccorso, con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, tipo a) del D.M. 17.12.1977, n. 55.

La Cooperativa avanza tale richiesta per poter partecipare ad un concorso di affidamento di un servizio di noleggio a seguito bando emanato da una Ulss. nel quale è previsto come requisito per la presentazione della domanda il possesso di autorizzazione per noleggio di ambulanza di soccorso di tipo a).

Il problema è nuovo in quanto finora le autorizzazioni per mezzi speciali sono rilasciate in base all'art. 28 del regolamento comunale per il noleggio, identico per tutti i 43 comuni associati, che così recita:

Articolo 28 - Trasporto con mezzi "speciali"- autorizzazioni in deroga

1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle relative autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alle autovetture.
2. Il Comune - ferma restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili - consente, nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando tali autovetture per il trasporto di disabili in carrozzina.
3. Le autovetture appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti portatori di handicap, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'articolo 2 del D.P.R. 24.4.78 n.384.
4. Tenuto conto delle esigenze rilevate nel territorio comunale, è possibile rilasciare autorizzazioni in deroga al contingente di cui all'art. 3 ed alle procedure concorsuali di cui all'art. 12 e seguenti, per le seguenti tipologie di autoveicoli:
 - a) autoambulanze per trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, tipo b) del D.M. 17.12.1987, n. 553;
 - b) autovetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti;
 - c) autovetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. Trasporti 31.01. 1997.
5. Poiché nei casi di cui ai punti b) e c) del precedente comma, la deroga trova fondamento nell'esigenza di soddisfare i trasporti previsti dal D.M. 31.01.1997, per il rilascio delle relative autorizzazioni, il richiedente deve documentare la necessità di trasportare in ambito comunale la particolare utenza. Tali autorizzazioni hanno validità biennale e possono essere rinnovate solo previa verifica della persistente necessità di garantire il servizio.
6. Le autorizzazioni medesime devono comunque prevedere, a pena di decadenza, che gli autoveicoli adibiti al servizio siano in possesso delle caratteristiche tecniche previste per la specifica tipologia, da accertarsi da parte della Motorizzazione Civile.

Tale norma regolamentare dà applicazione all'art. 14, comma 2, della legge 15.1.1992, n. 21 e all'art. 18 della L.R. 30.7.1996, n. 22, che peraltro non danno indicazioni in merito alla tipologia di ambulanze con le quali va effettuato il servizio.

Indicazioni più puntuali è stata invece emanata dalla Regione con la DGR 10.11.1998, n. 4125 che assoggetta ad autorizzazione anche i mezzi "speciali" qualora effettuino servizi ad uso di terzi e dietro corrispettivo nell'interesse di persone diverse dall'intestatario dalla carta di circolazione. Precisa la DGR che "quanto sopra va ribadito anche nel caso delle autoambulanze le quali, pur se definite autoveicoli specifici dal Nuovo Codice della Strada, possono essere assimilate alle autovetture in noleggio con conducente quando vengono utilizzate per servizi conto terzi e pertanto non rientrano nella destinazione ad uso proprio".

La traduzione regolamentare di tali indicazioni è portata ad identificare le ambulanze di tipo b) come autoveicoli "speciali" ammissibili all'autorizzazione in deroga, forse perché le autoambulanze di soccorso di tipo a) erano e sono state finora intestate alle Ulss o a soggetti che le utilizzano per attività specifiche di istituto riconducibile all'uso proprio.

L'evoluzione dei servizi pubblici sanitari sta invece portando all'esternalizzazione di vari servizi, compreso quello di interventi di soccorso con ambulanza.

Si rende quindi necessario prevedere l'immissione in noleggio con conducente anche delle ambulanze di soccorso di tipo a) che, secondo la Motorizzazione Civile, non troverebbe norme ostative per la relativa immatricolazione.

Evidentemente anche tali ambulanze dovrebbero godere del beneficio di rilascio dell'autorizzazione in deroga prevista per i mezzi speciali e quindi ci si chiede se tale estensione della deroga possa attuarsi per via interpretativa del citato art. 28 del regolamento comunale o unicamente attraverso una espressa modifica dello stesso, procedura lunga ed eccessivamente aggravata per i comuni che sono alle prese con ben altri problemi, soprattutto in questi mesi di rinnovo delle amministrazioni.

Si ringrazia per un cortese urgente parere in merito.

Cordiali saluti.

Risposta: *(formulata dall'ing. Mauro Menegazzo, Dirigente Vicario della Sezione Mobilità della Regione Veneto con PEC del 30 aprile 2014)*

[vedasi nota allegata]



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **14 MAG. 2014** Protocollo N° **208470** / Class: Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto Rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui alla D.G.R. n. 4125/1998 per le autoambulanze di soccorso di Tipo A.

All'Ufficio Intercomunale
per le Attività Produttive c/o il Comune di
PAESE (TV)

PEC: posta.comune.paese.tv@pecveneto.it

Con riferimento al quesito posto con la nota prot. n. 81908 del 25.2.2014 e alle informazioni da Voi fornite, tenuto conto che spettano alle Amministrazioni comunali le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni di che trattasi, si fa innanzitutto rilevare quanto segue.

Qualora il servizio di trasporto mediante autoambulanza sia qualificabile in via esclusiva come servizio di soccorso per emergenza sanitaria, quale ad esempio può essere il caso dell'affidamento in appalto per conto di un'azienda od unità sanitaria del trasporto degli infortunati/ammalati, si ritiene che lo stesso non rientri nell'ambito di applicazione della disciplina prevista per l'esercizio dell'attività di noleggio autovettura con conducente di cui alla legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 e alla deliberazione di Giunta Regionale n. 4125 del 10 novembre 1998. Il trasporto dell'infortunato/ammalato sarebbe considerato parte della prestazione sanitaria resa dalla struttura ospedaliera stessa, non configurandosi pertanto l'esistenza degli elementi necessari a considerare la causa negoziale tipica di un contratto di trasporto.

Nel caso, diversamente, in cui detto servizio si svolga a favore di soggetti terzi, non rientranti in quelli istituzionalmente preposti ad assicurare delle prestazioni socio-sanitarie, e dietro corrispettivo nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione si è con tutta evidenza in presenza di un servizio di trasporto che deve essere esercitato da soggetti muniti di autorizzazione, non contingentate, rilasciata secondo quanto fissato dalla già richiamata D.G.R. n. 4125/1998.

Va chiarito che in questa seconda ipotesi, ricorre la necessità di conseguire anche l'autorizzazione per lo svolgimento del servizio di trasporto con autoambulanza ai sensi della normativa prevista per lo svolgimento di attività socio-sanitaria di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 1080 del 17 aprile 2007.

*Dipartimento Riforma Settore Trasporti
Sezione Mobilità*

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 VENEZIA – Tel. 041/2792238-2239 – Fax 041/2792031
e.mail: mobilita@regione.veneto.it – pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Un ulteriore e diversa ipotesi è configurabile nel caso in cui l'impresa interessata oltre ai servizi di soccorso per emergenze speciali, fornisca, con mezzi specifici opportunamente immatricolati, servizi occasionali per conto di terzi e dietro corrispettivo. Anche in questo caso sarà necessario ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. 22/1996, oltre a quanto già detto per la disciplina sanitaria.

Si sottolinea quindi, per quanto è stato sopra esposto, l'importanza di una corretta qualificazione del tipo di servizio concretamente erogato ritenendo quanto mai opportuno che sia un organo dell'Autorità sanitaria interessata, caso per caso, ad esprimere una valutazione sulla prestazione richiesta proprio per stabilire se trattasi o meno di una attività rientrante nei servizi di soccorso per emergenza sanitaria, come tale considerata parte integrante della prestazione sanitaria stessa.

Ora in risposta alla specifica richiesta posta circa l'applicazione dell'Art. 28 – Trasporto con mezzi “speciali” – autorizzazioni in deroga” presente nei regolamenti di tutti i quarantatré Comuni associati, pur considerando auspicabile e preferibile la modifica a detti regolamenti, si ritiene che, tenuto conto anche dei tempi e della procedura necessari per addivenire a tale modifica, non vi siano motivi ostativi per un'applicazione analogica di quanto previsto all'art. 28 del regolamento che consenta, anche alle autoambulanze di soccorso di tipo A, il rilascio delle autorizzazioni in deroga al contingentamento.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento si porgono distinti saluti.

~~Il Direttore
della Sezione Mobilità
Ing. Bruno Carli~~

~~Il Dirigente Vicario
Ing. Mauro Menegazzo~~

Settore Trasporto Pubblico Locale
P.O. Investimenti e Servizi non di linea
Responsabile: Dott. Ivan Fava tel. 041/2792053 – ivan.fava@regione.veneto.it
Referenti:
Rag. Sandra Nobile: 041-2792273 – sandra.nobile@regione.veneto.it
Rag. Mariarosa Noto: 041-2792277 – mariarosa.noto@regione.veneto.it

Dipartimento Riforma Settore Trasporti
Sezione Mobilità

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 VENEZIA – Tel. 041/2792238-2239 – Fax 041/2792031
e.mail: mobilita@regione.veneto.it – pec: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it